
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



PARTE PRIMA

L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE

CAPITOLO PRIMO

I SOGGETTI E LE ATTIVITÀ

SOMMARIO: 11. L'imprenditore. L'esercizio professionale di attività economica organizzata. – 12. Segue. Gli assetti organizzativi adeguati. – 13. Segue. La spendita del nome. L'imprenditore occulto. – 14. L'impresa come attività e come fatto giuridico in senso stretto. – 15. Le diverse specie di imprenditore e i loro statuti. – 16. L'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale. – 17. Il piccolo imprenditore. – 18. Segue. I coltivatori diretti del fondo e gli artigiani nella legislazione speciale. – 19. La capacità all'esercizio dell'impresa. – 20. Acquisto e perdita della qualità di imprenditore. – 21. Il diritto commerciale come disciplina dei soggetti, delle attività e degli atti d'impresa.

11. L'imprenditore. L'esercizio professionale di attività economica organizzata

L'art. 2082 definisce imprenditore «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Perché si abbia un imprenditore occorre, dunque, alla stregua dell'opinione che preferiamo (ma va avvertito che la materia forma oggetto di vivaci discussioni):

a) l'esercizio concreto di un'attività economica. Attività – come la dottrina ha da tempo chiarito – non significa atto, e nemmeno semplice pluralità di atti, ma una serie di atti tra di loro coordinati perché tutti rivolti a perseguire un medesimo fine.

L'attività svolta deve essere economica, cioè *rivolta alla produzione*. La produzione può essere di beni o di servizi (da intendersi nel significato,

rispettivamente, di cose o di *attività* idonee a soddisfare bisogni dell'uomo); e può essere *attività produttiva in senso stretto*, cioè attività di creazione di beni o di servizi (o di beni e servizi insieme, nel qual caso si parla di *opere*), o attività di *scambio di beni prodotti da altri*: anche l'attività di semplice scambio di beni prodotti da altri può essere, infatti, considerata, almeno in senso lato, attività di produzione, dato che essa aumenta il valore dei beni poiché ne facilita la distribuzione. Quando si parla di *attività economica*, già quindi si parla – questa almeno è l'opinione prevalente – di attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi; la precisazione del legislatore appare pleonastica. Secondo altra accezione attività economica significa che essa deve svolgersi con metodo economico e favorire attraverso i ricavi quantomeno il pareggio dei costi; diversamente essa non sarebbe “sostenibile” e non potrebbe operare nel rispetto del principio di “continuità aziendale”.

In ogni caso, quando le imprese siano organizzate in gruppo (art. 2497 ss., *infra* par. 98) di solito l'attività della capogruppo consisterà esclusivamente nella **direzione e coordinamento di altre imprese** (essa stessa attività d'impresa), le controllate, invece, svolgeranno concretamente le attività tradizionali di produzione e/o di scambio. Se, poi, la **direzione e il coordinamento siano svolte da una persona fisica questi assumerà la qualifica di imprenditore** (indipendentemente dalla sua qualità di socio di una o più società controllate), con la conseguenza che, in caso di insolvenza, tale persona fisica sarà sottoposta, in proprio, a liquidazione giudiziale (*infra* par. 293 ss.) (in giurisprudenza, v. Cass. 6 marzo 2017, n. 5520);

b) ma non basta, per aversi l'imprenditore, che si abbia esercizio di un'attività economica: occorre che si tratti di un'attività economica *organizzata* (alla sempre maggiore rilevanza di tale requisito è dedicato il paragrafo successivo). Occorre che l'attività economica si attui a seguito di una organizzazione dei fattori della produzione: capitale e/o lavoro. L'imprenditore organizza il lavoro altrui, si avvale del capitale proprio ed altrui; lavoro e capitale rivolge ai fini produttivi. È questa opera di organizzazione che caratterizza l'attività peculiare dell'imprenditore, ed implica per lui l'assunzione del rischio correlativo.

Il **requisito dell'organizzazione** risulta esplicitamente dalla citata definizione dell'art. 2082; ed è richiamato in sede di azienda (2555: «l'azienda è il complesso dei beni *organizzati* dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»); di appalto (1655: l'appaltatore «assume, con *organizzazione* dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio»); di prevenzione della crisi d'impresa (art. 14¹ lett. *b* L. n. 155/2017 e di **assetti organizzativi adeguati** (2086² e art. 3 d.lgs. 12

gennaio 2019, n. 14, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, c.c.i.i., v. *infra* par. 12).

Una particolare accentuazione è, poi, data dal legislatore all'elemento organizzativo per quanto ha riferimento al coordinamento e alla direzione del fattore lavoro: è chiaramente delineato il rango dell'imprenditore quale “capo dell'impresa” e il rapporto di subordinazione gerarchica dal quale sono legati i suoi dipendenti nei di lui confronti (2086¹: «l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»), beninteso nei limiti che sono funzionali al buon andamento dell'impresa stessa.

L'organizzazione non può risolversi nell'*auto-organizzazione*, cioè nell'organizzazione di sé stesso. Se così fosse, il requisito dell'organizzazione nulla aggiungerebbe al concetto di attività, che, intesa come una serie di atti rivolti alla comune finalità della produzione, già presuppone che l'imprenditore ponga a sé stesso regole di organizzazione. Occorre invece un minimo di organizzazione esterna (un'*etero-organizzazione*), la cui determinazione concreta va rimessa alla valutazione della coscienza sociale (la nostra giurisprudenza si accontenta dell'esistenza di un'organizzazione anche rudimentale: vedi, p.e., Cass. 18 gennaio 2019, n. 1466). Là dove manca l'organizzazione esterna non c'è impresa. Chi esercita un mestiere (come il portabagagli o la guida) non è imprenditore, non perché quella svolta non sia attività economica, ma perché manca l'*etero-organizzazione*.

Non è necessario però che i beni e i servizi, oggetto della produzione, siano dovuti all'organizzazione: anche un'organizzazione, che abbia una funzione soltanto strumentale rispetto all'attività personale dell'imprenditore (e si pensi a un artigiano che lavori il ferro, utilizzando una complessa serie di strumenti), va considerata organizzazione d'impresa. Solo quando l'attività economica sia l'attività di chi esercita una **professione intellettuale**, il legislatore – con un'**eccezione** che può ricollegarsi all'estranietà dei liberi professionisti alla classe mercantile, e alle regole proprie di questa classe – richiede, perché l'attività assuma rilevanza come attività d'impresa, che i servizi prodotti siano dovuti all'organizzazione, e non alla semplice attività personale dell'imprenditore (2238). Coloro che esercitano professioni intellettuali non sono perciò considerati imprenditori, e non si applica ad essi la relativa disciplina, se l'organizzazione di cui si avvalgono è soltanto strumentale alla loro attività; perché diventino imprenditori è necessario che l'esercizio della professione avvenga all'interno di una organizzazione produttiva (come avviene p.e. per il medico che gestisce una casa di cura, nella quale egli stesso svolge l'attività di medico). **Ai professionisti intellettuali si applica**, tuttavia, la **disciplina** dell'Unione europea e nazionale

della concorrenza; in tale contesto, infatti, la nozione di impresa è molto più ampia di quella di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 e comprende, oltre ai professionisti, p.e. anche Federazioni sportive, amministratori di condominio, fondazioni bancarie, in definitiva, in tale ambito, è impresa qualsiasi entità svolga un'attività economica siccome è, invece, indifferente il suo *status* giuridico e i modi attraverso cui si finanzia. Ai professionisti intellettuali si applica anche, sia pure in modo differenziato rispetto all'imprenditore, **la disciplina del Codice della crisi** dell'impresa e dell'insolvenza ma, in verità, quest'ultimo complesso di norme è giunto a disciplinare le procedure di crisi e d'insolvenza di *chiunque* (o, come si esprimono le norme stesse, «del debitore, sia esso consumatore o professionista», persona fisica o ente collettivo (v. *infra* par. 281);

c) l'attività economica organizzata deve essere esercitata *professionalmente*. Nel concetto di professionalità è insito quello di *continuità* e di *abitualità* (Cass. 18 gennaio 2019, n. 1466); non è per contro insito quello di permanenza e di esclusività. Non sarà quindi imprenditore chi esercita *occasionalmente* un'attività economica organizzata (p.e., costruzione edilizia c.d. in economia); ma lo sarà chi la esercita sia pure con interruzioni (come avviene, p.e., per tutte le industrie stagionali), e chi la esercita insieme ad altra attività di diversa indole (come avviene per l'impiegato e per il professionista che svolgono *anche* un'attività imprenditoriale, Cass. 17 marzo 2021, n. 7407);

d) benché la legge non lo dica espressamente (l'art. 2082 parla di attività «organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»), perché si abbia un imprenditore occorre anche che l'esercizio professionale dell'attività di produzione di beni e servizi risulti organizzato al *fine dello scambio* (che può essere realizzato con la vendita o con altri contratti, tipici o atipici) di almeno una parte dei prodotti e dei servizi dell'attività. Non è necessario che lo scambio segua immediatamente la produzione, essendo sufficiente che le caratteristiche oggettive dell'attività facciano ritenere che i beni e i servizi prodotti non siano destinati all'uso *personale* dello stesso produttore (è il caso di chi produce beni eccedenti i suoi bisogni personali, anche se, dopo averli prodotti, non procede subito a venderli o a farne oggetto di altri atti di scambio). Il c.d. *imprenditore per conto proprio* (p.e., il contadino che coltiva il suo campicello e viva con i prodotti che ne ricava, senza alienarne alcuno) non è imprenditore in senso giuridico; il legislatore, nel dettare una disciplina particolare riguardo all'imprenditore, si riferisce alla figura tipica dell'economia di scambio, non già ai relitti dell'economia consuntiva;

e) la necessità che l'attività d'impresa, anche se di produzione, sia organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi esclude che possa parlarsi di attività d'impresa di fronte all'attività di chi non scambia ma cede gratuitamente – o cede dietro corrispettivo non adeguato – i beni o i servizi, attuando un'attività palesemente programmata per il diretto soddisfacimento di interessi altrui. Non può ritenersi invece essenziale al concetto di imprenditore il *fine di lucro*, se alla locuzione “fine di lucro” si vuol dare il significato di un programma che preveda di collocare sul mercato i beni e i servizi prodotti ad un prezzo superiore al costo di produzione, per realizzare un utile (*fine di lucro in senso oggettivo*). Dunque, ancor meno può ritenersi essenziale al concetto di imprenditore che l'utile, una volta realizzato, sia destinato al soddisfacimento di interessi egoistici dello stesso imprenditore (*fine di lucro in senso soggettivo*). Certo l'attività economica è svolta *normalmente* allo scopo di ricavare un utile patrimoniale. Ma l'intento speculativo non è essenziale all'imprenditore; è sufficiente (ma con ciò vuole dirsi anche che è necessario) che l'imprenditore appaia voler perseguire, attraverso l'esercizio dell'attività d'impresa, uno scopo *egoistico*, ovvero un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile, e non invece uno scopo *altruistico*: con l'avvertenza, inoltre, che lo scopo egoistico, essendo quello nella realtà più frequentemente riscontrabile, deve, in mancanza di prova contraria, presumersi (non lontana da questa linea di pensiero è Cass. 9 febbraio 1989, n. 819, che, pur continuando a parlare di scopo di lucro, svuota la portata dell'indicazione, chiarendo che esso «però può essere anche indiretto e cioè concretarsi non in un diretto incremento pecuniario, ma in una qualsiasi utilità economica, consista questa in un risparmio di spese o in altro vantaggio patrimoniale»; più recentemente, v. Cass. 8 luglio 2016, n. 13969). Altri precisa che l'impresa non deve apparire una “azienda di erogazione”, non deve rigettare cioè apertamente il metodo dell'economicità, inteso come programma che tende a reintegrare i costi con i ricavi (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4418 e 15 luglio 2022, n. 22411).

A tale stregua è **imprenditore l'ente pubblico** che esercita e **in quanto esercita un'attività economica** organizzata (2093, 2201), il quale può non proporsi (e anzi secondo taluno *non deve* proporsi) uno scopo di lucro; è **imprenditore la società cooperativa** (2511, 2515), anche quando questa si proponga esclusivamente uno *scopo mutualistico* (2521²) e anche quando sia una cooperativa sociale sempre che svolga un'attività commerciale (Cass. 20 ottobre 2021, n. 29245); si deve precisare, sin d'ora, che lo scopo mutualistico può definirsi egoistico, in quanto intende assicurare vantaggi patrimoniali ai suoi soci, ma non lucrativo, in quanto questi

vantaggi *non* consistono nella distribuzione tra i soci, in proporzione ai conferimenti, dell'utile realizzato dalla società; è imprenditore il consorzio con attività esterna (2612 ss.), che si propone anch'esso uno scopo mutualistico (par. 136); **sono imprenditori** anche gli enti del libro primo del codice civile (**associazioni e fondazioni**) **quando** in concreto **svolgano**, esclusivamente o prevalentemente, **attività di impresa commerciale** (Cass. 20 giugno 2000, n. 8374), requisito che, invece, non ricorre quando l'attività di erogazione di beni e servizi sia gratuita (Cass. 21 ottobre 2020, n. 22955); così, infine, **sono imprenditori sia l'impresa sociale** benché debba escludere dal proprio atto costitutivo proprio lo scopo lucrativo e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1^o d.lgs. n. 112/2017) **sia gli enti del terzo settore** che esercitino e in quanto esercitino un'attività economica organizzata, sia pure con le limitazioni previste, quanto all'attività consentita, dall'art. 5, lett. *o*), d.lgs. n. 117/2017. Per altro verso è imprenditore la persona fisica che gestisce un ristorante fornendo i pasti a prezzo di costo o addirittura in perdita, a scopo caritativo, *ma senza farlo apparire* (in mancanza di perseguimento palese dello scopo altruistico, deve *presumersi* quello egoistico); così com'è imprenditore la persona fisica che consegue bensì un utile dalla sua attività, ma lo devolve integralmente e sistematicamente ai poveri (in questo caso il perseguimento dello scopo altruistico magari è palese, ma non è realizzato direttamente attraverso l'esercizio dell'attività d'impresa, bensì attraverso una *successiva* attività).

Infine, quando sussistano i requisiti dell'art. 2082, è imprenditore anche chi esercita senza autorizzazione un'attività per la quale la legge richiede, appunto, un'autorizzazione (2084), si pensi p.e. all'attività bancaria o a quella assicurativa, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Più dibattuta è l'ipotesi della c.d. **impresa immorale** o, persino, mafiosa: si pensi alle attività di contrabbando, traffico d'armi e di stupefacenti o, ancora, all'organizzazione della prostituzione. Anche qui, naturalmente senza pregiudizio dell'irrogazione delle sanzioni penali, secondo l'opinione che si preferisce, non vi è ragione di non applicare quella parte della disciplina dell'impresa predisposta a tutela dei terzi contraenti inconsapevoli: chi abbia venduto un macchinario o un automezzo, il lavoratore dipendente non partecipe dell'attività delittuosa. Tuttavia, in tale caso, l'imprenditore *immorale* non può invocare a proprio vantaggio quella parte della disciplina che il legislatore ha predisposto a esclusiva tutela dell'imprenditore (onesto): si pensi alla tutela dalla concorrenza sleale altrui (*infra* par. 42) e a quella dei segni distintivi (*infra* parte II, cap. I).

12. Segue. Gli assetti organizzativi adeguati

Dopo la recente introduzione di un secondo comma nell'art. 2086 c.c., il requisito dell'organizzazione imprenditoriale ha assunto nuovi significati a cui occorre far cenno. L'art. 14^{lett. b}, L. n. 155/2017 (legge delega per la riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza), ha indicato al legislatore delegato la necessità di disciplinare il «dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati** per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale», per l'attuazione si v. l'art. 3 c.c.i.i. Pertanto, l'organizzazione (gli “assetti”, come dice la norma citata) da elemento costitutivo della fattispecie imprenditore tracima nella disciplina, in altre parole l'imprenditore non è più semplicemente libero di organizzare i fattori della produzione ma, invece, deve farlo per soddisfare gli interessi generali indicati dalla legge (Cass., sez. trib., 23 novembre 2021, n. 36365). L'omessa organizzazione adeguata può comportare conseguenze su più piani: 1) con riguardo alle procedure concorsuali, impedire l'accesso ad alcuni benefici, p.e. quello della liberazione dei debiti pregressi attraverso la c.d. esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i. (v. *infra* par. 329), o essere valorizzata al fine dell'accertamento del reato di bancarotta semplice (art. 323 c.c.i.i.); 2) con riguardo al diritto societario potrebbe giustificare la revoca degli amministratori inadempienti, nelle società di persone essere invocato come giusta causa di recesso dai soci non amministratori e, infine, nelle società di capitali costituirebbe grave irregolarità da invocare al fine del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 (v. *infra* par. 92). Viene infatti introdotto, anche in via interpretativa, il concetto di “colpa organizzativa” allorché l'organizzazione non sia adeguata e funzionale rispetto alle dimensioni ed all'oggetto sociale a fare perseguitare una determinata attività d'impresa.

Il Codice della crisi prevede una gradazione dell'obbligo di organizzazione secondo le caratteristiche dell'impresa: così «L'imprenditore individuale deve **adottare misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte» (art. 3¹ c.c.i.i.), mentre l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, avrà «il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento

della crisi e il recupero della continuità aziendale» (così il nuovo secondo comma dell'art. 2086, richiamato dallo stesso art. 3² c.c.i.i.). La distinzione tra imprenditore individuale e collettivo, nelle intenzioni tesa a ridurre i costi organizzativi per le imprese minori, è apparsa da subito artificiosa e non funzionale all'obiettivo perseguito e, inoltre, viziata da eccesso perché non conforme al dettato dell'art. 14^{lett. b}, L. n. 155/2017. Infatti, da un lato, esistono numerose imprese collettive di modeste dimensioni al pari dell'imprenditore individuale, dall'altro, proprio il principio di "adeguatezza" (art. 14^{lett. b}) già consente di graduare la complessità degli assetti organizzativi in modo ragionevole e proporzionato avuto riguardo alla dimensione aziendale.

In verità l'interesse, del novello riformatore verso l'organizzazione dell'impresa e la sua funzionalizzazione a preservare la continuità aziendale, ha anche un significato sistematico non trascurabile perché si sposta l'attenzione dall'imprenditore (o meglio dalla concezione soggettiva del legislatore del 1942) all'impresa organizzata (concezione oggettiva dell'impresa) che, di là di chi la gestisce, è il prevalente valore sociale la cui continuità merita di essere salvaguardata.

13. Segue. La spendita del nome. L'imprenditore occulto

È imprenditore chi «esercita», nei modi che si sono descritti, un'attività particolarmente qualificata; e, poiché l'attività si compone di atti, ciò significa che è imprenditore colui che compie gli atti d'impresa, assumendo su di sé gli effetti, attivi e passivi, che a tali atti si ricollegano.

“Esercitare” l'impresa significa, dunque, compiere gli atti che la realizzano ed è *imprenditore chi compie gli atti d'impresa ed è destinatario dei loro effetti*. In termini mutuati dalla scienza economica, questo può essere anche espresso dicendo che è imprenditore chi dispone del *potere di direzione* (compiere gli atti significa evidentemente anche decidere quali atti compiere) e *assume su di sé il rischio dell'impresa* (essere destinatario degli effetti, attivi e passivi, significa evidentemente correre il rischio dei risultati dell'impresa).

Queste conclusioni, vere in via di principio, vanno peraltro rimesse in discussione in alcuni casi particolari. È ben noto che la nostra legge ammette (talvolta anzi impone) che un soggetto si faccia sostituire, nel compimento degli atti, da un altro soggetto; e quello che è possibile in generale è certamente possibile anche nel compimento degli atti pertinenti all'esercizio di un'impresa. Quando ciò avvenga, chi svolge l'attività nell'interesse (o, come

suol dirsi, per conto) altrui può agire secondo due modalità diverse: *spendendo il nome dell'interessato*, facendogli quindi acquisire direttamente gli effetti dei propri atti, tramite l'istituto della rappresentanza (1704); o, al contrario, *agendo in nome proprio*, acquisendo in proprio gli effetti degli atti compiuti, e ritrasferendoli poi all'interessato (1705).

Già nel caso di gestione rappresentativa – in considerazione del fatto che non è lo stesso soggetto a compiere gli atti e a rendersi destinatario degli effetti – può chiedersi se imprenditore debba ritenersi il soggetto che, attraverso il compimento degli atti, esercita il potere di direzione (vale a dire il rappresentante) o il soggetto che, destinatario degli effetti degli atti, assume il rischio dell'impresa (vale a dire il rappresentato). La domanda, tuttavia, non offre risposte alternative: unanimemente si ritiene che ad assumere la qualità di imprenditore sia il rappresentato (al quale, quindi, deve applicarsi, salvo eccezioni, la disciplina dell'impresa, malgrado egli *non compia* gli atti dell'impresa, ma sia *soltanto* destinatario dei loro effetti).

È il secondo caso a suscitare molte perplessità: che è il caso, alla pratica ben noto e tutt'altro che infrequente, di chi svolge un'attività imprenditrice senza volere apparire, facendo agire in sua vece un prestanome. In questo caso, chi è imprenditore: il prestanome, chi si nasconde dietro di lui, o entrambi?

È pacifico che il prestanome – che, compiendo gli atti a proprio nome, è anche destinatario degli effetti – assume la qualità di imprenditore; dubbio è invece se tale qualità competa *anche* all'interessato rimasto occulto (che sarebbe, appunto, l'“imprenditore occulto”). Non è, infatti, mancato chi, con argomenti di indubbio peso (ora desumibili dall'art. 256⁵ c.c.i.i., v. par. 302), ha sostenuto la responsabilità cumulativa del soggetto agente e del soggetto interessato (di cui non è stato speso il nome, ed è quindi rimasto “occulto”), per gli atti – s'intende – inerenti all'esercizio dell'impresa; e da ciò – dal solo fatto di essere il soggetto interessato anch'egli responsabile – ha tratto la conclusione che anche il soggetto interessato, malgrado il suo nome non sia stato speso, è imprenditore.

Ma questa conclusione appare poco convincente poiché, anche ad accogliere la tesi della sua responsabilità, l'interessato occulto sarebbe – come poc' anzi si è visto – pur sempre un imprenditore *limitatamente alla responsabilità, e non a tutti gli effetti*. Vale a dire: è da ritenere che non basti la (asserita) equiparazione sotto il profilo della responsabilità a conferire la qualità di imprenditore all'interessato rimasto occulto.

Se quanto fin qui esposto è vero, se ne deve in conclusione dedurre, prestando attenzione soprattutto al fatto che il problema della **responsabilità**

per l'attività di impresa non coincide con quello della **qualifica di imprenditore del soggetto responsabile**, che imprenditore è colui *nel cui nome l'attività viene esercitata*, non già colui nel cui interesse – a prescindere dalla spendita del nome – essa viene svolta. In definitiva, riteniamo preferibile circoscrivere la portata dell'art. dell'art. 256^{4 e 5} c.c.i.i., all'ambito della procedura concorsuale.

La giurisprudenza esclude che l'imprenditore occulto, persona fisica, possa essere dichiarato fallito (p.e. Cass. 19 febbraio 1999, n. 1396). Tuttavia, i giudici sono attenti a delimitare le conseguenze pratiche di tale impostazione: 1) da un lato, riconoscendo che è imprenditore occulto solo chi non si manifesti in alcun modo ai terzi; 2) dall'altro, quasi sempre ravvisando un legame societario tra chi opera con i terzi (prestanome/socio palese) e chi rimane nell'ombra (*dominus*/socio occulto). In conseguenza di tale ricostruzione delle situazioni di fatto, il *dominus* è fatto fallire (d'ora in poi diremo: è sottoposto a liquidazione giudiziale) in estensione della procedura concorsuale della società occulta (256⁵ c.c.i.i.) e non in quanto imprenditore occulto (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095, 20 maggio 2016, n. 10507 e 13 giugno 2016, n. 12120).

14. L'impresa come attività e come fatto giuridico in senso stretto

Dal concetto legislativo di imprenditore ora delineato deriva altresì quello d'impresa come *attività*, caratterizzata rispetto alle altre attività per essere *economica, organizzata, esercitata professionalmente per il mercato*.

Ciò non deve, tuttavia, far ritenere che l'impresa sia solo un nome per indicare gli atti che la compongono; al contrario, il nostro legislatore disciplina l'attività d'impresa distintamente dagli atti che la compongono, dimostrando con ciò di voler dare all'attività d'impresa, considerata nel suo complesso, una *rilevanza giuridica autonoma*. In realtà, l'attività d'impresa determina in primo luogo, per il soggetto che la esercita, l'applicabilità di una particolare disciplina, e quindi il prodursi di particolari effetti giuridici, che *non* sono riconducibili ai singoli atti. Si tratta più precisamente di effetti destinati a prodursi senza che rilevi che il soggetto che esercita l'attività voglia e sia consapevole di realizzare un'attività qualificabile come impresa e gli effetti che ne conseguono (p.e., l'esercizio dell'impresa determina, se ricorre ogni altro presupposto, la liquidazione giudiziale di chi la esercita, anche se questi non si sia mai reso conto di esercitare un'impresa e di essere soggetto alla relativa disciplina) e che consentono perciò di affermare che

l'impresa, nella teoria dei fatti giuridici, è da annoverare tra i fatti giuridici in senso stretto, mentre i singoli atti che la compongono potranno essere anche atti giuridici: sia atti giuridici in senso stretto sia negozi, a seconda che la legge ne colleghi gli effetti alla loro volontarietà o alla volontarietà degli effetti che sono destinati a produrre.

Piuttosto va notato che il legislatore, nel dare rilevanza all'attività, sia pure organizzata, considera l'impresa nella sua dinamicità, non nel suo momento statico di *organizzazione*. L'impresa, cioè, si differenzia non solo, com'è intuitivo, dall'imprenditore, che dell'impresa è il titolare, ma anche dall'*azienda*, definita dall'art. 2555 come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», in una relazione quindi di mezzo a fine rispetto all'esercizio dell'impresa. Per lo stesso motivo, non si può ridurre il concetto d'impresa a quello di *istituzione* intesa come organizzazione di persone fondata su un rapporto di gerarchia e di cooperazione tra i suoi membri in funzione di uno scopo comune. Se mai, qui va anche aggiunto che, a base dell'impresa, non vi è solo organizzazione di persone, ma altresì di cose: l'organizzazione delle persone può addirittura venire meno là dove è il solo imprenditore a lavorare avvalendosi di capitali talvolta ingenti.

I concetti esposti sono ancora assai dibattuti, pur nella lunga e cospicua elaborazione dottrinale seguita, su questo argomento, alla pubblicazione del vigente codice: li abbiamo accolti in quanto ci appaiono i più aderenti al sistema della legge, alla cui stregua ci sembra debba senz'altro respingersi sia una identificazione dei concetti d'impresa e di azienda, sia una differenziazione dei due concetti sotto il profilo dimensionale (l'impresa, secondo tale opinione, sarebbe l'azienda del medio e grande imprenditore), sia infine una identificazione dell'impresa con il diritto soggettivo che spetta all'imprenditore sull'azienda e il cui contenuto sarebbe la gestione del complesso organizzato per quel fine cui è stato destinato.

15. Le diverse specie di imprenditore e i loro statuti

Abbiamo già detto, nel par. precedente, che la rilevanza pratica delle nozioni d'impresa e di imprenditore che si sono delineate è data dal fatto che ai soggetti che assumono la qualità di imprenditore il legislatore applica, per il fatto di esercitare l'attività d'impresa, particolari disposizioni.

Il legislatore, peraltro, non prevede per tutti gli imprenditori una stessa disciplina, ma prevede – accanto a norme di generale applicabilità

(vedi, p.e., quelle dell'art. 1368², secondo cui «nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa», e dell'art. 1510¹, secondo cui «in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa») – norme che si applicano soltanto a determinate specie di imprenditori, individuate in base a vari criteri.

Il legislatore, infatti, distingue gli imprenditori, a seconda della *natura dell'attività* d'impresa, in imprenditori agricoli e imprenditori commerciali e, a seconda della *dimensione dell'organizzazione* d'impresa, in piccoli imprenditori e grandi imprenditori, riservando a ciascuna di queste specie di imprenditori un distinto gruppo di norme. Esiste così un gruppo di norme (c.d. *statuto generale*) che si applicano a tutti gli imprenditori ed esistono gruppi di norme (c.d. *statuti speciali*) che si applicano, volta a volta, all'imprenditore agricolo o all'imprenditore commerciale, al piccolo imprenditore o al grande imprenditore, al piccolo imprenditore commerciale o al grande imprenditore commerciale, al piccolo imprenditore agricolo o al grande imprenditore agricolo.

La ragione dell'esistenza dei diversi statuti, in altre parole della mancanza di una disciplina uguale per tutte le attività d'impresa, è duplice: il legislatore del 1942 non ha applicato agli imprenditori agricoli buona parte delle norme che disciplinano gli imprenditori commerciali perché la classe agraria aveva in passato avanzato forti resistenze all'applicazione di norme nate per rispondere con particolare rigore a esigenze, prima fra tutte quella della tutela del credito, fortemente sentite solo dalla classe mercantile, non solo per le diverse modalità della produzione, ma per la maggiore destinazione della produzione al mercato, invece che all'autoconsumo; non ha applicato ai piccoli imprenditori commerciali buona parte delle norme che disciplinano i grandi imprenditori commerciali perché molte di queste norme presuppongono un soggetto che, nello svolgimento della sua attività economica, crea – diversamente da quanto accade per il soggetto che esercita una piccola impresa o non sia affatto imprenditore – una fitta rete di rapporti giuridici, soprattutto di natura debitaria.

Occorre però anche dire che le ragioni, che hanno portato a differenziare la disciplina degli imprenditori agricoli da quella degli imprenditori commerciali sono, ai nostri giorni, sempre meno accettabili. Man mano che l'impresa agricola *si industrializza*, finisce per utilizzare sempre più

macchine e sistemi di produzione propri degli imprenditori commerciali e per ridurre la parte della produzione destinata all'autoconsumo, aumentando per converso quella destinata al mercato e, ancora, per ricorrere al credito per le maggiori necessità di investimento. Tutto ciò rende sempre più difficile giustificare la disparità di trattamento tra le due specie di imprenditore.

Tuttavia, le conseguenze legislative, che questo avvicinamento delle tecniche produttive delle due specie di imprenditore ha determinato, non sono state del tutto coerenti. Così talvolta è accaduto che istituti, vale a dire insieme di norme regolatrici di una stessa materia, che originariamente erano esclusivi dell'imprenditore commerciale, siano stati estesi agli imprenditori agricoli (p.e., la disciplina del registro delle imprese, destinata originariamente ad assicurare la pubblicità dei fatti e degli atti dell'impresa commerciale, è stata di recente sostanzialmente estesa – par. 35 – agli imprenditori agricoli); talvolta è, invece, accaduto che la fattispecie dell'impresa agricola sia stata dilatata per comprendervi imprese originariamente di natura commerciale, e solo assai alla lontana avvicinabili a quelle agricole (è avvenuto, per esempio, che tra le imprese agricole siano state comprese – par. 16 – anche imprese esercenti attività di acquacoltura, per quanto l'allevamento di animali acquatici appaia assai difficilmente riconducibile alle attività comunemente considerate agricole).

Va comunque anche notato che l'applicazione all'imprenditore agricolo di istituti originariamente propri dell'imprenditore commerciale, da un lato, ha riguardato gli istituti capaci di rendere più efficiente l'esercizio della impresa (come il ricordato registro delle imprese), dall'altro, quando si è trattato dell'applicazione di istituti di maggior rigore, quali le procedure concorsuali, **si è provveduto a sottoporre l'imprenditore agricolo a procedure concorsuali meno severe**, quali le procedure di **composizione della crisi da sovradebitamento** (*infra* par. 328). Bisogna altresì dar conto che la recente procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all'art. 25-*quater* c.c.i.i. vedi *infra* par. 289, si estende anche all'imprenditore agricolo. Anche sotto tale profilo la distanza tra le due fattispecie di imprenditore è destinata a ridursi ancora. Infatti, da un lato, l'art. 384 c.c.i.i. ha provveduto ad abrogare l'art. 2221 del Codice civile che non includeva, nella sfera di applicazione della disciplina del fallimento e del concordato preventivo, l'imprenditore agricolo; dall'altro, l'art. 268 c.c.i.i. ha disposto che la legittimazione a chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovradebitato competa oltre che al debitore, come accadeva in passato, anche al creditore e al pubblico ministero, in modo analogo

a quanto è previsto per la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale per il grande imprenditore commerciale.

Gli statuti applicabili alle diverse specie (o sottospecie) di imprenditori restano perciò di diversa consistenza: su tutti primeggia quello del grande imprenditore commerciale, che è il più ricco di norme (si applicano in particolare al grande imprenditore commerciale, non così agli altri imprenditori, *tutti e quattro* gli istituti – quello del registro delle imprese, quello della rappresentanza, quello delle scritture contabili, e quello della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo: artt. 2188-2220 c.c., più significativi della disciplina della attività d'impresa. Ciò spiega perché la nozione di grande imprenditore commerciale assuma ancor oggi, nella teoria dell'impresa, un'importanza e un significato del tutto particolari; e perché si suole dire che le nozioni di piccolo imprenditore e di imprenditore agricolo servono principalmente a individuare figure di imprenditori ai quali *non* si applica buona parte della disciplina dell'impresa, assolvendo in definitiva ad una funzione *prevalentemente negativa*.

Peraltro, anche la natura del *soggetto* imprenditore, soprattutto il suo essere imprenditore *individuale* o imprenditore *collettivo*, imprenditore *privato* o imprenditore *pubblico*, incide sulla disciplina applicabile. Per esempio, lo Stato e gli enti pubblici, anche se esercitano un'attività commerciale (non importa di quale dimensione), sono esclusi da qualsiasi procedura concorsuale. La ragione sembra qui essere soprattutto quella che tradizionalmente ha portato, attraverso la teoria della divisione dei poteri (legislativo, giurisdizionale, amministrativo), la pubblica amministrazione a rifiutare il sindacato e l'intervento dell'autorità giudiziaria sulle sue attività.

I soggetti collettivi sono i soggetti che appaiono e sono di maggiore importanza economica. Sul piano della tecnica legislativa non sarebbe perciò sorprendente che proprio da essi il legislatore partisse nel disciplinare l'impresa. Invece, il nostro legislatore procede diversamente: parte dall'impresa dell'imprenditore individuale, considerato in pratica come prototipo degli imprenditori, e in quanto tale *primo* destinatario della disciplina della impresa, e poi tratta delle imprese degli imprenditori collettivi, aggiungendo o sottraendo alla disciplina dettata per l'imprenditore individuale disposizioni particolari. Per fare anche qui un esempio, la disciplina delle scritture contabili alla quale sono tenuti gli imprenditori commerciali grandi è dettata negli artt. 2214 ss.: ma è disciplina che si riferisce in prima battuta all'imprenditore individuale, se è vero che in tema di società il legislatore avverte la necessità di un espresso richiamo, per rendere applicabile anche alle società questa disciplina (2302, 2421).

16. L'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale

Come si è accennato, il legislatore contrappone, in relazione alla natura dell'attività esercitata, l'*imprenditore agricolo* all'*imprenditore commerciale* (fermo restando che l'uno e l'altro devono avere tutti i requisiti – *retro*, par. 11 – comuni a tutti gli imprenditori, ovvero, come anche si suol dire, propri dell'*imprenditore in generale*).

Il legislatore (2135, modificato dall'art. 1¹ d.lgs. n. 228/2001), per segnare i confini dell'impresa agricola, ha distinto le attività agricole in due grandi categorie: le attività agricole *principali* (dette pure *essenziali*) e le attività agricole per *connessione*. Ha poi qualificato come attività agricole principali le attività rivolte alla *coltivazione del fondo*, alla *selvicoltura*, all'*allevamento di animali* (2135¹), precisando anche che tali devono intendersi le «attività dirette alla cura ed allo sviluppo» di piante o di animali, «che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» (2135²); mentre non ha definito le attività agricole connesse, limitandosi a precisare che «si intendono *comunque* connesse» le attività dirette «alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, nonché le attività dirette «alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda» agricola, *sempre che* tutte queste attività siano esercitate da un imprenditore che sia da qualificare agricolo perché esercente un'attività agricola compresa tra quelle principali (2135³). Appare perciò abbastanza chiaro, dall'analisi delle attività che lo stesso legislatore considera «comunque» connesse, che le attività agricole per connessione, a differenza di quelle principali, sono attività che *di per sé* non sono agricole e che lo diventano solo se e in quanto connesse ad un'attività agricola principale, esercitata dal *medesimo* imprenditore. Si tratta, cioè, di attività per loro essenza *non* agricole e perciò – per quanto in seguito si dirà sui rapporti tra le nozioni d'impresa agricola e d'impresa commerciale – di natura commerciale. La connessione vale in pratica a sottrarre al loro statuto naturale, quello dell'imprenditore commerciale, e a ricondurle nell'ambito dello statuto dell'imprenditore agricolo.

Comunque, l'art. 2135 sembra configurare due categorie di attività connesse. Infatti, tale articolo dopo avere fatto generica parola, nel suo primo comma, delle «attività connesse», elenca, nel suo terzo comma, una serie di specifiche attività stabilendo che queste devono intendersi «*comunque* connesse», sicché è possibile pensare che le attività specificamente menzionate non siano le sole attività connesse, ma che ne rappresentino solo una

categoria: le attività connesse *tipiche* (in quanto definite direttamente dalla legge), da contrapporre ad una seconda categoria, quelle connesse *atipiche* (in quanto non definite direttamente dalla legge) (p.e., potrà considerarsi attività agricola per connessione atipica la *raccolta* di funghi o di altri frutti spontanei della terra o del bosco, che non rientra in alcuna delle attività agricole principali o per connessione tipiche). È, in altre parole, possibile pensare che, per il primo comma dell'art. 2135, debba considerarsi connessa, a parte le attività specificamente menzionate nel comma terzo, *ogni* attività, diversa da quella principale, quando sussista la duplice condizione: che sia esercitata dallo stesso soggetto che esercita un'attività agricola principale (*connessione in senso soggettivo*, v. Cass. 8 novembre 2019, n. 28984), e che si presenti con carattere di accessorietà rispetto a un'attività agricola principale, ponendosi rispetto a quest'ultima in rapporto di complementarità o di strumentalità (*connessione in senso funzionale o oggettiva*). La Cassazione (sentenze 26 aprile 2024, n. 11318 e 22 febbraio 2019, n. 5342) ha, però, negato che la connessione si riferisca a una concezione meramente fondiaria dell'agricoltura (connessione con la terra) ritenendo, invece, che vi debba essere necessariamente una relazione con la cura di un «ciclo biologico, vegetale o animale».

Va poi anche detto che si era posto il problema se potesse essere considerata agricola per connessione l'attività di trasformazione e/o di alienazione dei prodotti agricoli svolta da una cooperativa o da un consorzio di cooperative, la cui base sociale fosse composta di soci agricoltori in proprio. I dubbi, sorti in particolare nella giurisprudenza meno recente, sono ora risolti espressamente dal legislatore che, con il comma secondo dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, ha in generale previsto che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile [...] prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico» (Cass. 16 gennaio 2018, n. 831).

La vigente nozione di imprenditore agricolo, può a questo punto notarsi, è alquanto lontana da quella originariamente dettata dal Codice civile (e anche dal modo comune di intendere l'agricoltura e l'imprenditore agricolo). L'originario testo dell'art. 2135¹ considerava come attività principali le attività dirette «alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame» (di «bestiame», dunque, non di qualsiasi «animale», come recita ora il nuovo testo): e – secondo i più – questo testo consentiva di far rientrare tra le attività agricole principali solo il bestiame da carne, da

lavoro, da latte, da lana. Si escludeva pertanto che rientrasse nella nozione di allevamento di bestiame l'allevamento di animali da pelliccia, e si giungeva addirittura a discutere se vi rientrasse la pollicoltura. Oggi, invece, la sostituzione della parola «bestiame» con la parola «animali» rimuove questi dubbi, e anzi poiché l'allevamento degli animali può avversi non solo attraverso l'utilizzazione di un fondo o di un bosco, ma anche di «acque dolci, salmastre o marine», consente di dire che, diversamente che in passato, lo stesso allevamento di pesci e di altri organismi acquatici è, ad ogni effetto, attività agricola essenziale, rientrando nell'allevamento di animali mediante l'utilizzazione di acque. Parimenti, il vecchio testo dell'art. 2135¹ poneva il problema se per l'allevamento del bestiame, e più in generale per le attività agricole principali, fosse condizione e limite l'inerenza funzionale dell'attività *al fondo*, vale a dire che l'attività costituisse effettivamente una forma di gestione e di utilizzazione a fini produttivi *della terra* (si pensi agli allevamenti di bestiame “in batteria”, ma anche alle coltivazioni “fuori terra”). Oggi, di fronte al nuovo testo dell'art. 2135, il cui comma secondo specifica che le attività agricole principali sono attività «che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine», la risposta deve essere negativa. Solo per semplificazione argomentativa relativa al caso trattato, talvolta, la Cassazione ripete che l'esenzione dalla procedura consuuale viene meno «ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra» (sentenza 11 novembre 2021, n. 33594).

Tutte queste innovazioni, peraltro, non sono che esempi di quella tendenza, segnalata nel precedente paragrafo, a dilatare la fattispecie della impresa agricola per comprendervi imprese (un tempo) in essa non comprese: non va dimenticato che un provvedimento, l'art. 27 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, giunge a disporre che, «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo». In tal modo, anche l'imprenditore che svolge l'attività della pesca, magari in pieno oceano con battelli e attrezzature adeguati, e tutta le serie delle attività ora considerate «connesse» (tra le quali la legge ricorda il «pescaturismo», la «fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca», la «prima lavorazione», la «conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione» di prodotti prevalentemente ottenuti dalla propria attività di pesca), previste dal successivo art. 3, pur non essendo imprenditore agricolo ma solo imprenditore *equiparato* all'imprenditore agricolo, è tuttavia disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano l'impresa agricola, eccezion fatta per quelle che gli riservano un trattamento ancora più favorevole.

La nozione di imprenditore agricolo resta tuttavia, anche dopo la recente riforma, importante non solo per sé stessa, ma anche, e in particolar modo, perché è da essa, e con un criterio di carattere negativo, che deve desumersi il concetto di imprenditore commerciale. Riteniamo cioè che, ancor oggi è imprenditore commerciale ogni imprenditore che svolga un'attività economica organizzata diversa dall'attività agricola; che ancor oggi le nozioni d'impresa agricola e impresa commerciale sono complementari; non esistendo una categoria di imprese *civili* (quali, p.e., sarebbero, secondo certa dottrina e giurisprudenza, le imprese artigiane, malgrado l'art. 2083 collochi queste imprese tra le piccole imprese, individuandole dunque non in ragione della natura della loro attività ma in ragione delle loro dimensioni), da contrapporre, sul piano della natura, vuoi alle attività agricole vuoi alle attività commerciali.

Non contraddice questa conclusione il fatto che l'art. 2195 non dice che le imprese commerciali sono le imprese non agricole, ma, ben diversamente, fornisce un'articolata elencazione delle attività e delle imprese da considerarsi commerciali («1. attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2. attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3. attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4. attività bancaria e assicurativa; 5. altre attività ausiliarie delle precedenti»). È stato rilevato che le attività elencate nei nn. da 3 a 5 altro non sono se non specificazioni di quelle menzionate nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo; onde unicamente in queste norme risiede il criterio per il riconoscimento, o per il disconoscimento, della commercialità. D'altra parte, si è continuato a rilevare, fra la nozione d'impresa in generale, che l'art. 2082 definisce come attività economica diretta al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, e la nozione d'impresa commerciale, quale si desume dall'art. 2195 nn. 1 e 2, non corre alcuna differenza per quanto riguarda le attività di scambio (dovendosi ritenere che l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, di cui parla l'art. 2195 n. 2, non sia se non l'attività di scambio di beni, di cui parla l'art. 2082), corre invece una sola differenza per quanto riguarda l'attività di produzione di beni o di servizi: l'inserzione, nella nozione d'impresa commerciale e non in quella d'impresa in generale, dell'aggettivo «industriale». Da ciò si è tratta allora la conseguenza che, mentre l'attività di scambio di beni è da considerarsi sempre e soltanto commerciale (e la conclusione trova conferma nel fatto che nessuna delle attività agricole menzionate nell'art. 2135 è attività di scambio), l'attività di produzione è commerciale solo se «industriale». Si arriva così a sostenere che il cuore del problema sta nell'interpretazione di questo aggettivo; e

l’opinione da noi preferita ritiene che la “industrialità” in realtà designi un requisito meramente negativo: che le attività e le imprese di produzione di beni o di servizi, per potere essere qualificate commerciali, debbano essere attività di imprese *non agricole*.

17. Il piccolo imprenditore

La nozione di imprenditore data dall’art. 2082 prescinde, come si è visto, dalle dimensioni dell’impresa. Sempre che si abbia un’attività economica organizzata, professionalmente esercitata per il mercato, si ha un imprenditore. Ma, se la nozione legislativa dell’imprenditore è indipendente dalla dimensione dell’impresa, nell’ampia categoria «imprenditore» il legislatore isola e distingue, come si è accennato, fra l’altro la sotto-categoria del «piccolo imprenditore», al fine di sottrarlo alla disciplina del «grande imprenditore». La distinzione ha un’importanza particolare specie per quanto riguarda l’imprenditore commerciale. Poiché, mentre l’imprenditore commerciale è soggetto a un suo corposo speciale statuto (che, come si è già ricordato nel par. 15 – comprende gli istituti del registro delle imprese, della rappresentanza, delle scritture contabili, il piccolo imprenditore, anche commerciale, ne è in parte esente. Per l’art. 2202, infatti, «non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori»; per l’art. 2214³, le disposizioni sulle scritture contabili «non si applicano ai piccoli imprenditori», anche se alcuni interventi legislativi hanno reso **problematica la vigenza** di alcune **disposizioni**, in particolare di quelle relative all’iscrizione nel registro delle imprese). Si noti che, per quanto riguarda la disciplina della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, ormai, l’art. 2083 «non spiega alcuna rilevanza» (così Cass. 22 febbraio 2023, n. 5480): la sottrazione alla liquidazione giudiziale dell’imprenditore di più modeste dimensioni è affidato a parametri soggettivi di tipo quantitativo che identificano la c.d. impresa minore (*infra* par. 293).

Sia pure in una prospettiva più limitata che in passato, occorre ancora chiedersi chi sia, piccolo imprenditore secondo il Codice civile. L’art. 2083 dichiara tali «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

Come si vede, l’art. 2083 può essere scomposto in due parti. Una prima parte, nella quale sono ricordate tre figure tipiche di piccoli imprenditori, e una seconda parte, nella quale si dà una nozione di carattere generale.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

